

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: ROMANO)

Roma, 3 marzo 2016

Osservazioni sull'atto:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (COM(2015) 668)

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta prevede, come documento per il rimpatrio di cittadini di Paesi terzi soggiornanti illegalmente e che non possiedono un documento di viaggio valido, la sostituzione dell'attuale cosiddetto "lasciapassare", previsto dalla raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994, con uno specifico "documento di viaggio europeo per il rimpatrio", che presenti un formato uniforme e caratteristiche tecniche e di sicurezza accresciute, in modo da essere più ampiamente accettato dai Paesi terzi e più largamente utilizzato ai fini della riammissione;

ricordato che, nel contesto dell'Agenda europea sulla migrazione, del 13 maggio 2015, la Commissione ha presentato, il 9 settembre 2015, il Piano d'azione dell'UE sul rimpatrio, che tra le misure prospettate prevede anche quella di "esplorare come poter migliorare l'accettazione da parte dei Paesi terzi dei lasciapassare rilasciati dell'UE", nella convinzione che uno dei modi più efficaci per affrontare la migrazione irregolare è il rimpatrio sistematico di coloro che non hanno o non hanno più il diritto di restare in Europa;

considerato che nel 2014 meno del 40% dei migranti irregolari a cui era stato ingiunto di lasciare l'Unione sono effettivamente partiti, che la mancanza di documenti di viaggio validi rilasciati dal Paese di destinazione del rimpatriando è uno dei principali ostacoli a un rimpatrio efficace e che il tasso di riconoscimento dell'attuale documento di sostituzione, cosiddetto "lasciapassare", da parte dei Paesi terzi risulta essere piuttosto basso, anche perché esso presenta caratteristiche e standard di sicurezza insoddisfacenti;

considerato che, il nuovo documento di viaggio europeo per il rimpatrio, elevando gli standard tecnici e di sicurezza, specialmente per quanto riguarda le garanzie contro la contraffazione e la falsificazione, uniformandoli a quelli previsti dal regolamento (CE) n. 333/2002 per il modello utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto, facilita il riconoscimento del documento da parte dei Paesi terzi ai fini del rimpatrio e della riammissione, con la conseguenza di ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle autorità consolari competenti, accelerare le procedure amministrative per il rimpatrio e

Al Presidente
della 1^a Commissione permanente
S E D E

contribuire a ridurre il tempo durante il quale i rimpatriandi in attesa di allontanamento sono soggetti alla detenzione amministrativa;

considerato che la proposta conferisce alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati per modificare il formato del documento di viaggio europeo per il rimpatrio,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 77, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare misure in materia di immigrazione clandestina e soggiorno irregolare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare. Si tratta della medesima base giuridica della direttiva 2008/115/CE recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;

il principio di sussidiarietà è pienamente rispettato poiché la proposta mira a stabilire procedure uniformi per tutti gli Stati membri in materia di documento sostitutivo per il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare, che solo un intervento a livello europeo può assicurare, al fine di agevolare la collaborazione da parte dei Paesi terzi e rendere più efficace il sistema di rimpatrio previsto dalla direttiva 2008/115/CE. Sono quindi rispettati i due parametri della necessità dell'azione europea e del suo valore aggiunto;

il principio di proporzionalità appare pienamente rispettato, in quanto le disposizioni proposte non vanno al di là di quanto necessario per migliorare le caratteristiche del documento sostitutivo per il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare, uniformandole a quelle previste per il modello di visto di cui al regolamento (CE) n. 333/2002. Anche la previsione del carattere gratuito del rilascio del documento non sembra contravvenire al principio di proporzionalità.

Lucio Romano